



Regolamento del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche – DIBIC

Indice

Art.1	<i>Ambito di applicazione</i>
Art. 2	<i>Finalità del Dipartimento</i>
Art. 3	<i>Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica</i>
Art. 4	<i>Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative</i>
Art. 5	<i>La formazione dottorale e la formazione permanente e continua</i>
Art. 6	<i>Funzioni del Dipartimento correlate alle attività assistenziali</i>
Art. 7	<i>Autonomia gestionale del Dipartimento</i>
Art. 8	<i>Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività</i>
Art. 9	<i>Articolazioni interne del Dipartimento</i>
Art. 10	<i>Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia</i>
Art. 11	<i>Organi del Dipartimento</i>
Art. 12	<i>Competenze del Consiglio di Dipartimento</i>
Art. 13	<i>Composizione del Consiglio di Dipartimento</i>
Art. 14	<i>Il Direttore</i>
Art. 15	<i>La Giunta</i>
Art. 16	<i>Funzionamento del Consiglio del Dipartimento e della Giunta del Dipartimento</i>
Art. 17	<i>Commissione paritetica docenti-studenti</i>
Art. 18	<i>Collegi didattici</i>
Art. 19	<i>Collegi didattici interdipartimentali delle lauree sanitarie.</i>
Art. 20	<i>Norme finali</i>



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, la struttura, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche (Department of Biomedical and Clinical Sciences – acronimo: DIBIC) dell'Università degli Studi di Milano (, costituito con decreto rettorale n. 278473 del 27 aprile 2012.

2. Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche (DIBIC) ha sede amministrativa in via Giovanni Battista Grassi n. 74, c/o il Polo universitario L.I.T.A. Vialba e con sedi operative in altre strutture sanitarie convenzionate con l'Ateneo.

Art. 2 - Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche (DIBIC) è nato dalla fusione dei preesistenti Dipartimenti di Scienze Precliniche e di Scienze Cliniche presenti nel Polo, opera negli ambiti della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e dell'attività assistenziale svolta nelle Aziende Ospedaliere convenzionate.

2. Il DIBIC si ispira ai principi della multidisciplinarietà promuovendo, coordinando e sviluppando attività di ricerca biomedica sia di base che clinica, valorizzando tutti i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei professori e dei ricercatori afferenti.

3. Il DIBIC nella sua attività garantisce che l'assolvimento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori che vi appartengono si svolga nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. I settori scientifico disciplinari di riferimento del Dipartimento sono quelli ricompresi, secondo le determinazioni e le declaratorie del MUR, nei macrosettori elencati nell'Allegato A.

2. Il DIBIC coordina i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione nel rispetto della libertà e della autonomia scientifica e didattica dei suoi componenti e degli obiettivi e delle strategie dell'Ateneo.

3. Il DIBIC riconosce massima autonomia di ricerca ai singoli suoi componenti, promuovendo al tempo stesso l'integrazione tra le discipline che periodicamente informano sui propri campi di ricerca, programmi in corso e risultati eventualmente raggiunti, allo scopo di favorire utili sinergie nell'ambito del Dipartimento stesso.



4. Il DIBIC valuta, ed eventualmente approva, in accordo con quanto disposto dalle Autorità accademiche, proposte di ricerca su contratto o convenzione, consulenze e prestazioni nei campi disciplinari ad esso propri, da svolgersi, nel rispetto delle finalità universitarie, da parte di uno o più suoi componenti, secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il DIBIC favorisce forme di collaborazione con il personale ospedaliero anche nella ricerca scientifica, e promuove la condivisione di risorse e servizi con le Aziende Ospedaliere convenzionate.

6. Il DIBIC può avvalersi, ai fini della comunicazione delle proprie attività, del logo approvato dal Consiglio di Dipartimento. Tale logo identifica il Dipartimento e può essere utilizzato in convegni e altri eventi scientifici, culturali e divulgativi, nel rispetto della normativa di Ateneo in materia di identità visiva.

Art. 4 - Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il DIBIC è referente principale/associato nei corsi di laurea elencati nell'Allegato B.
2. Il Dipartimento è sede amministrativa delle scuole di specializzazione, presenti nell'Allegato C, il cui Direttore è membro del Dipartimento. Inoltre, docenti del DIBIC collaborano con attività didattica alla formazione post-laurea di numerose Scuole di Specialità.
3. Modifiche all'elenco dei corsi di laurea e postlaurea riportati negli allegati potranno essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto e dal RGA.

Art. 5 - La formazione dottorale e la formazione permanente e continua

1. Il DIBIC incentiva l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano o afferenti a Consorzi, ai sensi della vigente normativa.
2. Il DIBIC può, inoltre, farsi promotore di o essere coinvolto in Master e di Corsi di formazione continua sul piano nazionale ed internazionale relativi a tutti i settori scientifici di sua pertinenza e competenza.
3. Il DIBIC è promotore di Corsi di Perfezionamento in Medicina e Chirurgia.

Art. 6 - Funzioni del Dipartimento correlate alle attività assistenziali

1. Il DIBIC promuove lo sviluppo delle convenzioni con le strutture del Sistema Sanitario regionale per garantire la presenza di unità operative convenzionate adeguate ai compiti



formativi del Corso di Laurea in Medicina e dei Corsi di Laurea Sanitaria di cui è referente.

2. Il Dipartimento è la sede in cui sono espresse e discusse le problematiche relative all'assistenza finalizzata alla didattica e alla ricerca scientifica. Per il conseguimento delle proprie finalità didattiche e di ricerca e, al fine di garantire la presenza di unità operative adeguate ai compiti formativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui il DIBIC è referente, il Dipartimento autorizza lo svolgimento di attività assistenziale da parte di propri docenti in regime di convenzione con istituti oggetto di convenzioni in essere con l'Ateneo.

Art. 7 - Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il DIBIC è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza e delle risorse assegnate ai sensi delle norme in vigore. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il DIBIC riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca. A tutti i componenti del DIBIC viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al DIBIC, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 8 - Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del DIBIC è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del DIBIC, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal DIBIC, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato chiamati dal DIBIC.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il DIBIC si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

3. Partecipano alle attività del DIBIC le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a



contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del DIBIC da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento ed è disciplinato dall'apposito regolamento d'Ateneo.

4. Il DIBIC può accogliere richieste di afferenza, per ragioni scientifiche e didattiche, da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo in servizio presso altri Dipartimenti dell'Ateneo, secondo le modalità previste dall'art. 37 comma 7 dello Statuto.

5. I Professori a Contratto ed i Tutori, nominati tra il personale del Servizio Sanitario Regionale che opera nelle strutture ospedaliere convenzionate con l'Università, collaborano attivamente ai compiti formativi del DIBIC nei Corsi di Laurea di cui è responsabile.

Art. 9 - Articolazioni interne del Dipartimento

1. Il Dipartimento può prevedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 37 dello Statuto e comma 5 dell'art. 13 del Regolamento Generale, qualora la numerosità dei suoi componenti lo renda opportuno, l'articolazione in Sezioni o altre forme di strutturazione interna, corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari, funzionali a specifiche esigenze di ricerca. La suddetta articolazione interna non incide in alcun modo sulle prerogative e sulle responsabilità del Dipartimento, anche nei rapporti con l'esterno, né comporta aggravii nei costi di gestione o di personale.

Art. 10 - Raccordo del Dipartimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto, il Dipartimento è raccordato con la Facoltà di Medicina e Chirurgia.

2. Il Direttore del Dipartimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 40 dello Statuto, fa parte, di diritto, del Comitato di Direzione della Facoltà. In caso di indisponibilità, il Direttore può delegare a rappresentarlo in seno al Comitato di Direzione il Vicedirettore o un altro componente della Giunta.

3. La rappresentanza del Dipartimento nel Comitato di Direzione è regolata secondo le modalità definite nel regolamento di Facoltà.

Art. 11 - Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- Il Consiglio
- Il Direttore
- la Giunta



- la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 12 - Competenze del Consiglio di Dipartimento

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
- b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e prospettive di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà e/o le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio



- anche non ricordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle 21 risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
- j) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;
 - k) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
 - m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;
 - n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;
 - o) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
 - p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
 - q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è ricollegato;
 - r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti
 - s) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è ricollegato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - t) proporre e approvare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;



- u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali; formulare proposte in merito a convenzioni per lo svolgimento di attività assistenziale, alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni;
- v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- w) approvare la relazione annuale delle Commissioni paritetiche;
- x) approvare il piano triennale di Dipartimento (PTD) e farsi parte attiva nei processi di monitoraggio, di assicurazione della qualità e di valutazione tanto al livello di Ateneo quanto sul piano nazionale rendendone pubblici i risultati;
- y) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le disposizioni che regolano le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

6. Il Consiglio può delegare alcune determinate funzioni ad altri organi quali il Collegio Didattico Interdipartimentale, in accordo con i Dipartimenti afferenti allo stesso e il Comitato di Direzione della Facoltà, previa intesa con i Consigli degli altri Dipartimenti raccordati.



7. In particolare, in accordo con i Consigli degli altri Dipartimenti afferenti ai Collegi Didattici Interdipartimentali dei CdL, CdL specialistiche e a ciclo unico (art. 4 comma 1), il DIBIC delega ai Collegi didattici tutti gli adempimenti riguardanti le carriere degli studenti. Nei CdL nei quali il Dipartimento sia referente, può altresì delegare ai Collegi didattici compiti di programmazione didattica e di definizione di obiettivi formativi e di verifica del loro raggiungimento

Art. 13 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Fanno parte del Consiglio, oltre al Direttore e al Responsabile amministrativo:

a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;

b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il DIBIC è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati nell'Allegato B, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio; la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute; la rappresentanza degli studenti viene eletta in tornate indette dal Rettore e gestite centralmente dall'Ateneo;

c) le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;

d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo stabilita nella media tra il 25% del personale interessato e il 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio. L'elettorato attivo, ma non quello passivo, ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico-amministrativo non strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Il Responsabile amministrativo è escluso dall'elettorato attivo;

e) possono partecipare al Consiglio, in qualità di invitati senza diritto di voto, studiosi, personale tecnico amministrativo ed esperti non universitari che partecipino sistematicamente alle attività del Dipartimento stesso;

f) può partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore della Biblioteca Universitaria "A. Malliani" del Polo di Vialba per gli argomenti di sua competenza;

g) le rappresentanze elette dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento sono stabilite in una percentuale pari al 5% dei componenti del Consiglio e con un numero minimo di due per ogni categoria.

2. Le elezioni delle rappresentanze elettive del Consiglio indicate nei commi precedenti si svolgono in modalità telematica organizzata dal Responsabile amministrativo

3. Ogni elettore ha diritto a esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere, a norma dell'art. 62 dello Statuto.



4. Le votazioni sono valide se vi hanno preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo in caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica.
6. I rappresentanti eletti di cui ai commi precedenti durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.
8. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.
9. Le modalità di partecipazione delle varie componenti e le norme di funzionamento delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono stabilite dall'Art. 38 comma 4 dello Statuto e dall'art. 13 del Regolamento generale di Ateneo.
10. In analogia con la previsione contenuta nell'art. 64 comma 4 dello Statuto, la mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

Art. 14 - Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:
 - a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;



e) indirizzare e sovrintendere all'impiego del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;

g) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore e quelle del personale tecnico-amministrativo indette dal Responsabile amministrativo.

2. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia alla quale il Dipartimento è raccordato. In caso di indisponibilità, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente da lui designato.

Su proposta del Direttore, il Consiglio di Dipartimento nomina un Vicedirettore che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

3. Secondo quanto prescritto dall'art. 38 comma 5 dello Statuto, il Direttore viene eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori, dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico e amministrativo che fanno parte del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto.

4. L'elezione del Direttore viene espletata utilizzando modalità telematiche di voto e avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta.

Art. 15 - La Giunta



1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti eventualmente delegati dal Consiglio Dipartimento.

2. Fanno parte della Giunta il Direttore, che la presiede, il Vicedirettore e il Responsabile amministrativo. Ne fanno inoltre parte, nel limite del 15% rispetto ai componenti del Consiglio di Dipartimento, computando sia i membri di diritto del Consiglio sia i membri elettivi, studenti compresi, le seguenti componenti:

a) Il Presidente del Collegio didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia che ha sede presso il Polo;

b) i Presidenti dei Corsi di Laurea di cui il DIBIC è referente principale, se membri del Dipartimento;

c) un rappresentante delegato da e tra i Direttori di Scuola di Specializzazione e di Dottorato presenti nel Dipartimento;

d) due rappresentanti eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo, escluso il Responsabile amministrativo, in quanto membro di diritto della Giunta: uno di Area Tecnica ed uno di Area Amministrativa, tra quelli che fanno parte del Consiglio di Dipartimento. Entrano a far parte della Giunta i due rappresentanti del PTA che hanno ottenuto il maggior numero di voti;

e) i restanti componenti, fino al limite del 15%, sono eletti tra i professori ed i ricercatori con una distribuzione tra le fasce che corrisponde alla composizione del Dipartimento.

3. L'elettorato attivo di questa componente è esercitato da tutti i docenti del Dipartimento nella rispettiva fascia. L'elettorato passivo spetta ai soli docenti che garantiscano la copertura dell'intero mandato, considerando la prospettiva dell'entrata in quiescenza. L'elettorato passivo è esteso anche a tutti i ricercatori a tempo determinato che alla data delle elezioni garantiscano la copertura di almeno 18 mesi di mandato. In caso di parità di voti, si tiene conto dell'anzianità di ruolo e in caso di parità di anzianità di ruolo si tiene conto dell'anzianità anagrafica.

4. La Giunta, costituita successivamente all'elezione del Direttore, rimane in carica fino a che il Direttore conclude il proprio mandato. Il passaggio di fascia di un membro della Giunta comporta la sua decadenza immediata e la sostituzione con elezioni suppletive.

5. Di norma la Giunta viene convocata prima di ogni riunione del Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio del Dipartimento e della Giunta del Dipartimento

1. Le modalità di partecipazione delle varie componenti alle sedute del Consiglio di Dipartimento sono stabilite dall' Art. 38 comma 4 dello Statuto e dall' art. 13 del Regolamento generale di Ateneo. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono definite dai commi successivi del presente articolo.



2. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, convocata di norma, almeno una volta al mese e non meno di sei volte l'anno anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta almeno dal 10 % dei componenti il Consiglio.

3. Il Consiglio di Dipartimento viene convocato ordinariamente in presenza, fatta salva la possibilità di adottare la modalità telematica, secondo quanto disposto dai regolamenti dell'Ateneo.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunto per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

6. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. La votazione può aver luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto per deliberazioni riguardanti singole persone o nel caso che venga proposto da almeno il 10% dei componenti del Consiglio, che devono motivare la richiesta e ottenere l'approvazione della maggioranza dei presenti.

7. Le richieste di mobilità interna da parte di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatori di ruolo in servizio presso altri Dipartimenti dell'Ateneo, vanno indirizzate al Rettore e al Direttore di Dipartimento di destinazione. Una volta accertato il nulla osta da parte del Dipartimento di provenienza, le domande saranno valutate dal Consiglio in composizione ristretta ai docenti e con limitazione di fascia. Per approvare l'afferenza è necessaria una partecipazione al Consiglio e un voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.



8. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che li riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso dai singoli componenti.

9. Durante la seduta il Direttore, ottenuto il parere favorevole della maggioranza del Consiglio, può variare l'ordine degli argomenti o rinviare alcuni argomenti alla seduta successiva.

10. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

11. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati di norma nel corso della seduta successiva dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e repertoriati tramite il sistema di gestione documentale d'Ateneo.

12. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti del Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

13. Altre norme generali riguardanti il funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono definite nell' articolo 36 dello Statuto.

14. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dalle stesse regole enunciate nei commi precedenti, per quanto applicabili.

Art. 17 - Commissione paritetica docenti-studenti



1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e del comma 1 dell'art.14 del Regolamento generale, presso il DIBIC sono costituite, in relazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale le Commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Nel caso di corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, le Commissioni sono costituite nell'ambito dei pertinenti Collegi didattici.

2. Le Commissioni sono composte da un pari numero di docenti e di studenti facenti parte dei Corsi di Laurea. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Collegio Didattico Interdipartimentale. Gli studenti sono designati tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento o nel Collegio Didattico Interdipartimentale. Il Presidente della CPDS è designato dal Consiglio del Dipartimento referente amministrativo tra i professori di prima o di seconda fascia che fanno parte della Commissione, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. I compiti della Commissione paritetica sono i seguenti:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

4. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.



5. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.

6. La Commissione paritetica si coordina con la Commissione didattica (ove prevista) del Comitato di Direzione della Facoltà per i compiti di monitoraggio e valutazione previsti dalle norme.

Art. 18 - Collegi didattici

1. I Collegi didattici sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39, dalle pertinenti disposizioni del precedente articolo 12 del presente Regolamento. I Collegi che operano all'interno del Dipartimento sono riportati all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali:

- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;

- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;



- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre alla approvazione dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, salvo attribuzione da parte di questi ultimi delle relative deleghe;

h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;

k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;

l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;

m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore.

Alle riunioni dei Collegi partecipano:

a) con diritto di voto, professori e ricercatori che svolgono attività didattica nei corsi di studio di riferimento dei Collegi e la loro presenza è considerata ai fini del computo del numero legale;

b) vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, con diritto di voto, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

c) partecipano altresì alle sedute dei Collegi didattici i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

5. Partecipa ai Collegi didattici il personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto.

6. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.



7. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi tramite protocollo informatico d'Ateneo alle direzioni competenti per i conseguenti adempimenti amministrativi.

8. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

9. Il Presidente del Collegio può designare un Vicepresidente che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

Art. 19 - Collegi didattici interdipartimentali delle lauree sanitarie

1. Il Dipartimento è referente associato nell'ambito dei Collegi didattici interdipartimentali elencati nell'articolo 4 comma 1.

2. I Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite dall'articolo 39 dello Statuto e dall'articolo 15 del Regolamento generale d'Ateneo riferimento per i Collegi didattici.

3. Spetta ai Collegi didattici interdipartimentali provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti associati, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio o mutuati fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi



Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi.

Vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

5. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, possono partecipare i professori a contratto, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

6. Alle sedute dei Collegi didattici di loro pertinenza, può partecipare il personale tecnico- amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico ai quali essi collaborino, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale.

7. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio di Dipartimento. In caso di necessità, il Presidente può convocare riunioni/ consultazioni del Collegio su punti specifici da svolgersi per via telematica (conferenza a distanza, posta elettronica, o simili).

8. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia, ai Direttori dei Dipartimenti associati, che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai relativi Consigli di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

9. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione dei Consigli dei Dipartimenti associati le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegate dai Dipartimenti associati.



10. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Presidente può essere coadiuvato da un Vicepresidente, designato dal Presidente tra i Professori e Ricercatori che fanno parte del Collegio didattico, di norma appartenenti ad uno dei Dipartimenti associati.

11. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio Didattico può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 13, tutti i componenti del Collegio possono di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari.

12. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.

13. Ferma restando ai sensi del comma 4 dell'art. 39 dello Statuto la pariteticità del ruolo dei dipartimenti associati nella gestione dei corsi di studio attraverso i Collegi didattici interdipartimentali, la condizione di responsabile amministrativo per le procedure amministrative che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Art. 20 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

3. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Cliniche

4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure